REGOLAMENTO (CEE) N. 1366/85 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 1985

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2268/84 e (CEE) n. 2278/84 per quanto concerne il prezzo di vendita del burro d'intervento destinato all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1298/85 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2268/84 della Commissione, del 31 luglio 1984, relativo alla vendita speciale di burro d'intervento per l'esportazione verso determinate destinazioni e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1007/85 (4), il burro d'intervento di età non inferiore a 6 mesi alla data della firma del contratto e destinato ad essere esportato può essere venduto al prezzo di acquisto praticato dall'organismo d'intervento al momento della conclusione del contratto di vendita, diminuito di 34,50 ECU/100 kg; che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2278/84 della Commissione, del 31 luglio 1984, relativo alla vendita ad un prezzo determinato di burro destinato ad essere esportato sotto forma di « ghee » verso determinate destinazioni e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3480/84 (6), il burro d'intervento entrato all'ammasso anteriormente al 1° aprile 1983 è destinato ad essere esportato sotto forma di « pure butter ghee », può essere venduto al prezzo d'acquisto praticato dall'organismo d'intervento al momento della conclusione del contratto di vendita, diminuito di 40 ECU/100 kg;

considerando che il prezzo d'acquisto del burro sarà diminuito di 6,50 ECU/100 kg a decorrere dall'inizio della campagna lattiera 1985/1986; che, per non modificare i prezzi all'esportazione, è opportuno ridurre la diminuzione del prezzo di vendita del burro d'intervento determinata nei suddetti regolamenti dello stesso importo della riduzione del prezzo d'acquisto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo di « 34,50 ECU » che figura nell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2268/84 è sostituito da « 28 ECU ».

2. L'importo di « 40 ECU » che figura nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2278/84 è sostituito da « 33,50 ECU ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 maggio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 5.
(3) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 35.
(4) GU n. L 108 del 20. 4. 1985, pag. 7.
(5) GU n. L 209 del 4. 8. 1984, pag. 8.
(6) GU n. L 326 del 13. 12. 1984, pag. 13.